

TEOLOGIA E NOMOTECNICA DEL «CODEX CANONUM ECCLESiarum ORIENTALIUM»

Introduzione

Il Papa Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica *Sacri canones*, del 18 ottobre 1990, ha promulgato il *Codex canonum Ecclesiarum orientaliun* (CCEO), entrato in vigore l'1 ottobre 1991¹. La suddetta costituzione illustra chiaramente la teologia che ispira la codificazione orientale². Anzitutto «l'eredità dei sacri canoni, comune a tutte le Chiese orientali, è mirabilmente cresciuta assieme all'indole di ciascun gruppo di fedeli cristiani dai quali sono formate le singole Chiese e ha imbevuto tutta la loro cultura, molto spesso di una sola e medesima nazione, col nome di Cristo e col suo messaggio evangelico così che questa cultura appartiene al cuore stesso dei popoli come un tesoro inviolabile e per ogni verso degnissimo di rispetto»³. La costituzione apostolica riafferma la convinzione dei Papi e del Vaticano II, che «la varietà della liturgia e della disciplina orientale approvata dal diritto» esprime «la divina unità della fede cattolica», illustra «la nota della cattolicità nella Chiesa di Dio», «la cattolicità della Chiesa indivisa»⁴.

¹ AAS 82 (1990) 1033-1363: EV 12 (1992), Parte II.

² Cf. I. ŽUŽEK, *Riflessioni circa la costituzione apostolica «Sacri canones» (18 ottobre 1990)*, in *Apollinaris* 65 (1992) 53-64.

³ EV, 12/513.

⁴ EV, 12/514.

Dalla lunga storia della codificazione canonica delle Chiese orientali, durata più di sessant'anni (iniziata realmente nel 1929 e conclusa nel 1990), risulta che sono stati proprio gli orientali stessi ad aver avuto un ruolo principale nella codificazione orientale. Paolo VI il 18 marzo 1974 nella solenne apertura dei lavori della «Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico orientale», da lui istituita alla metà del 1972⁵, aveva espresso il desiderio che questo Codice «sia fatto dagli stessi orientali»⁶. Bisogna riconoscere che proprio ai membri di questa Commissione (PCCICOR) spettava la decisione definitiva circa l'intero Schema, con il suo ordine sistematico, da proporre al Santo Padre per la promulgazione⁷.

Nella costituzione apostolica «Sacri canones», il Papa, dopo aver fatto riferimento all'opera delle due precedenti Commissioni, ossia della «Commissione cardinalizia per gli studi preparatori della codificazione orientale», eretta nel 1929⁸, e della «Pontificia Commissione per la redazione del "Codice di diritto canonico orientale"», eretta nel 1935⁹, sottolinea: «La costituzione e la forma della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico orientale, costituita verso la metà dell'anno 1972, assicurò la sua indole orientale poiché era composta dalla molteplicità delle Chiese e, in primo luogo, dagli eccellentissimi patriarchi orientali»¹⁰. Si può dunque afferma-

⁵ Cf. *L'Osservatore Romano*, 16 giug. 1972.

⁶ AAS 66 (1974)246.

⁷ Cf. *Nuntia*, 26 (1988) 18.

⁸ AAS 21 (1929) 669.

⁹ AAS 27 (1935) 306-308.

¹⁰ EV, 12/525.

re che la codificazione orientale fu opera delle stesse Chiese orientali.

Già la Congregazione per la Chiesa Orientale, istituita da Benedetto XV l'1 maggio 1917, a cui attribuì, con qualche eccezione soltanto, «tutte le facoltà che hanno le altre Congregazioni per le chiese di rito latino» (CIC 1917, c. 257, § 2), in una circolare del 5 gennaio 1929, invitava, su espressa volontà di Pio XI, i Patriarchi ed altri vescovi orientali ad esprimere il loro modo di vedere circa la realizzazione di una codificazione del diritto canonico orientale. Pio XI intendeva assolutamente che i Presuli orientali, i Patriarchi anzitutto fossero consultati, affinché «confrontando i loro pareri, indicassero liberamente il loro pensiero circa un affare di così grande importanza ed esprimessero la loro intenzione indicando per quale via e con quale ordine si dovesse procedere, tenendo conto specialmente della disciplina, delle tradizioni, delle necessità e dei privilegi di ciascun rito, affinché la codificazione riuscisse di vera utilità di quelle Chiese, del clero e del popolo»¹¹.

In fine è da notare che durante i quasi vent'anni del lavoro della PCCICOR, tutti gli schemi dei canoni sono stati inviati a tutti i Patriarchi e ai loro sinodi, a tutti i vescovi orientali, nonché a tutti gli istituti di studi orientali, perché esprimessero le loro osservazioni e proposte.

Per la prima volta dunque nella storia viene promulgato un Codice di grande autorità, completo e comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, con la chiara intenzione del supremo legislatore, esplicitamente espressa nella suddetta costituzione apostolica,

¹¹ CCEO, Prefazione: EV 12/41.

di collocare questa nuova normativa canonica nella linea della tradizione antica delle Chiese orientali, ossia dei sacri canoni, anzitutto quelli detti apostolici (IV sec.), e quelli emanati poi dai primi concili ecumenici, da quei sinodi che si sono riuniti localmente, nonché dai santi padri (IV-VIII sec.)¹².

I. Aspetti generali

A. *Duplici codificazione nella Chiesa cattolica*

Fin dal Concilio Vaticano I (1869-1870), come appare dalla suddetta costituzione apostolica «*Sacri canones*», è stata «costante la volontà dei Romani Pontefici di promulgare due codici, uno per la Chiesa latina e l'altro per le Chiese orientali cattoliche»; questa decisa volontà dei Romani Pontefici, portata a felice termine, «dimostra molto chiaramente che essi volevano conservare ciò che è avvenuto per provvidenza divina nella Chiesa, cioè che essa, riunita da un unico Spirito, deve respirare come con i due polmoni dell'Oriente e dell'Occidente e ardere nella carità di Cristo come con un solo cuore composto da due ventricoli»¹³. Questa costante e ferma volontà dei Romani Pontefici si manifesta inoltre nella loro sollecitudine per «la fedele custodia e diligente osservanza di tutti i riti orientali che derivano dalle cinque tradizioni (alessandrina, antiochena, armena, caldea e costantinopolitana), espressa più e più volte nel Codice con norme proprie»¹⁴. Nel suo discorso alla presentazione

¹² Cf. *EV* 12/507-508.

¹³ *EV*, 12/516.

¹⁴ *EV*, 12/516.

del CCEO alla XXVIII congregazione generale del sinodo dei vescovi, il 25 ottobre 1990, il Papa precisava: «Quando ho promulgato il Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina ero consapevole che non tutto era stato fatto per instaurare nella Chiesa universale un tale ordine. Mancava [...], si può dire da molti secoli, un Codice contenente il diritto comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, un Codice che non solo ne rispecchiasse il patrimonio rituale e ne garantisse la salvaguardia, ma che anche, e primariamente, ne tutelasse, assicurasse e promuovesse la vitalità, crescita e vigore nell'adempire la missione loro affidata (cf. *OE* 1)»¹⁵. Il Papa perciò invitava che fosse «esaudito il suo desiderio che esso (il CCEO) venga bene accolto da tutta la Chiesa cattolica, sia dalle Chiese orientali [...], sia da tutto l'episcopato della Chiesa latina nel mondo intero e venga considerato come appartenente al patrimonio disciplinare della Chiesa universale al pari del *Codex iuris canonici* [...] che ha valore di legge per la Chiesa latina»¹⁶.

Questa costante volontà dei papi scaturisce dalla teologia cattolica sulla natura della Chiesa universale, sulla sua unità nella fede, nella vita sacramentale, e sulla sua unica divina costituzione gerarchica, nonché sulla varietà delle Chiese locali, le quali nel vincolo della comunione perfetta con la sede apostolica di Roma e il Romano Pontefice, successore di Pietro, e tra di esse per mezzo dei loro pastori, i vescovi, successori degli apostoli, vivono, celebrano ed esprimono la fede nel loro proprio patrimonio liturgico, teologico,

¹⁵ *Nuntia* 31 (1990) 18.

¹⁶ *Nuntia* 31 (1990) 18.

spirituale e disciplinare, distinto per cultura e contesto storico di popoli.

Perciò il CCEO non è un semplice completamento del CIC, ma ambedue sono «un nuovo completamento del magistero proposto dal Concilio Vaticano II, mediante il quale si porta a compimento finalmente l'ordinamento canonico della Chiesa universale»¹⁷. La promulgazione stessa di due Codici di diritto canonico costituisce l'immediata applicazione del principio del Vaticano II, secondo il quale, salva restando l'unità della fede e l'unica divina costituzione della Chiesa universale, «le Chiese d'oriente come anche d'occidente hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle loro anime» (OE 5; cf. LG 23d). Per significare ciò, il CCEO, c. 1, dichiara che, «i canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente»; parimenti il CIC, c. 1, dichiara che, «i canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina»; ovviamente, anche questo canone del CIC si comprende con la clausola sottintesa, cioè «a meno che, per quanto riguarda le relazioni con le Chiese orientali, non sia espressamente stabilito diversamente». In questo senso il CIC comprende delle norme che si riferiscono alle Chiese orientali e ai cattolici orientali¹⁸, come anche il CCEO comprende

¹⁷ Cost. apost. *Sacri canones*: EV, 12/520.

¹⁸ Cf. M. BROGI, *I Cattolici orientali nel Codex Iuris Canonici*, in *Antonianum* 58 (1983) 218-243.

delle norme che si riferiscono alla Chiesa latina e ai cattolici latini¹⁹.

La duplice normativa canonica nell'una e unica Chiesa cattolica non è soltanto una esigenza imposta dalla cultura e circostanze storiche di diversi popoli oppure soltanto dalla preoccupazione pastorale, ma anzitutto ha i suoi fondamenti nell'ecclesiologia del Vaticano II sulla natura della Chiesa universale («*Ecclesia universalis*») e la varietà legittima delle Chiese particolari («*Ecclesiae particulares*»), nelle quali e dalle quali sussiste la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica²⁰. La costituzione dogmatica *LG* afferma: «Per divina provvidenza è avvenuto che varie Chiese, in vari luoghi fondate dagli apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in molti gruppi, organicamente uniti, i quali, salva restando l'unità della fede e l'unica divina costituzione della Chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio. Alcune tra esse, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, quasi matrici della fede, ne hanno generate altre che sono come loro figlie, con le quali restano fino ai nostri tempi legate da un più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri» (*LG* 23d). La stessa costituzione dogmatica, sulla base della dottrina di sant'Ignazio di Antiochia (+107), precisa: «Nella comunione ecclesiastica, vi sono legittimamente delle Chiese particolari, che godono di proprie tradizioni,

¹⁹ Cf. D. SALACHAS, *I fedeli cattolici orientali nella diocesi di Roma: Aspetti canonici e pastorali*, in *Le Chiese Orientali nel cammino del Sinodo Pastorale Diocesano*, Roma 1992.

²⁰ Cf. *LG* 23a 26; *CCEO*, c. 177, § 1, e *CIC*, c. 368.

rimanendo integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale della carità, tutela la varietà legittima, e insieme veglia affinché ciò che è particolare non solo non nuoccia all'unità, ma piuttosto la serva» (LG 13c). Così «le Chiese d'oriente e le Chiese d'occidente hanno seguito durante non pochi secoli una propria vita, unite però dalla fraterna comunione della fede e della vita sacramentale, intervenendo per comune consenso la sede romana («*Sede Romana moderante*»), qualora fossero sorti fra loro dissensi circa la fede o la disciplina» (UR 14a).

Quanto alla terminologia per indicare le Chiese orientali, il Vaticano II le descrive come *Chiese particolari o Riti* (*Ecclesiae particulares seu Ritus*), terminologia che in seguito è stata modificata e sostituita nel nuovo CIC dal concetto di *Ritus* o di *Ecclesiae rituales sui iuris* e dal concetto nel CCEO di *Ecclesiae sui iuris*. Sia nel CIC sia nel CCEO il termine *Chiesa particolare* indica ormai la Chiesa locale, ossia la diocesi=eparchia. Ma la formula *Chiese rituali sui iuris*, usata dal CIC per designare le Chiese orientali, è stata sostituita da quella di *Chiese sui iuris*, nella prospettiva precisa di una concezione non più prevalentemente ritualistica delle Chiese orientali, come fu nel passato, ma maggiormente ecclesiologica. Ogni fedele cattolico, infatti, mediante il battesimo non viene ascritto a un rito, bensì a una determinata Chiesa, orientale o latina. Sono persone giuridiche per il diritto stesso non certo i vari riti, bensì le Chiese *sui iuris* (c. 921, § 2). Anche se il CCEO e il CIC non usino esplicitamente l'espressione *Ecclesia sui iuris* per designare la Chiesa latina, la quale per numero si avvicina a 800 milioni e comprende tutti i popoli della terra appartenenti a tutte le diversi aree culturali, ed è strutturata e governata dal Papa in modo del tutto di-

verso dalle Chiese orientali patriarcali, tuttavia la intendono implicitamente come tale; di fatto, ai sensi del Vaticano II, le Chiese orientali e la Chiesa latina godono di pari dignità, degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, così che nessuna di loro prevale sulle altre (cf. *OE* 3). Il CCEO, riferendosi spesso ai fedeli cristiani o ai ministri «di qualunque Chiesa *sui iuris*», aggiunge subito: «anche della Chiesa latina» (cc. 41; 696, § 1; 830, § 1); con questa dizione la Chiesa latina è considerata nel CCEO dal punto di vista ecclesiologico e canonico come una delle Chiese *sui iuris*. La Chiesa latina non è sinonimo di Chiesa universale; è la Chiesa d'occidente, come la designa il Vaticano II.

Il principio della *praestantia ritus latini*, sancito da Benedetto XIV nella constit. apost. *Etsi pastoralis* (26 mag. 1742) e nella lettera enciclica *Allatae sunt* (26 giugno 1755), non è più in vigore.

B. Il titolo del CCEO

Il Codice orientale è intitolato «*Codex canonum Ecclesiarum Orientalium*», invece di «*Codex Iuris Canonici Orientalis*», titolo quest'ultimo già scelto sin dal 1935, e adottato anche dallo Schema (1986)²¹. Infatti, dopo la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* nel 1983, per la Chiesa latina, non mancarono delle voci che suggerivano l'opportunità di dare al futuro Codice comune delle Chiese orientali una *inscriptio* diversa

²¹ Cf. *Nuntia*, 24-25 (1987). Il titolo «*Codex Iuris Canonici Orientalis*» venne scelto, nel 1935, tra 14 possibili «*inscriptiones*» pur con qualche riserva: Cf. *Notificatio* relativa alla costituzione della *Pontificia Commissio ad Redigendum "Codicem Iuris Canonici Orientalis"*, del 17 luglio 1935, in *AAS* 27 (1935) 306-308.

da quella di *Codex Iuris Canonici Orientalis*. Lo stesso card. Parecattil, presidente della PCCICOR e anche membro della Commissione per la revisione del *CIC*, nel 1981, propose che fosse specificato il titolo *Codex Iuris Canonici* con l'aggiunta delle parole *latinae Ecclesiae*²². Nell'assemblea plenaria dei membri della Commissione (3-14 novembre 1988), alcuni membri avevano proposto il titolo «Codex Ecclesiasticorum Canonum» per le seguenti ragioni: «Il titolo "Codex Iuris Canonici Orientalis" suonerebbe come un'appendice al "Codex Iuris Canonici", come se gli Orientali Cattolici fossero fedeli di seconda classe nella Chiesa universale. Una delineazione comune di tutte le collezioni canoniche antiche e recenti porterebbe al fatto che nessuna di esse verrebbe distinta o specificata come orientale. Il titolo "Codex Ecclesiasticorum Canonum" è coerente con la tradizione orientale. Esso è preciso e breve ed è distinto dal "Codex Iuris Canonici". Il Codice per la Chiesa Latina non dà alcuna specificazione come "Latinae Ecclesiae" o "Pro Ecclesia latina". La specificazione "Orientalis" indicherebbe una differenziazione»²³.

Tenendo conto di questi rilievi, il *Coetus de ex-*

²² Cf. *Nuntia*, 29 (1989) 32.

²³ (traduzione nostra); cf. *Nuntia*, 29 (1989) 30-31: «The title "Codex Iuris Canonici Orientalis" would sound as an appendix to the "Codex Iuris Canonici", as if the Oriental Catholics are second class people in the universal Church. A common feature of all ancient and later canonical collections is that none of them is distinguished or specified as Oriental. The title "Codex Ecclesiasticorum Canonum" is consistent with oriental tradition. It is precise and brief and is distinct from "Codex Iuris Canonici". The code for the Latin Church is not given any specification as "Latinae Ecclesiae" or "Pro Ecclesia latina". The specification "Orientalis" would amount to a discrimination».

pensione observationum aveva proposto di sostituire il titolo *Codex Iuris Canonici Orientalis* con quello di *Codex canonum Ecclesiarum Orientalium* con la seguente motivazione: «Il nuovo titolo si propone non solo per evitare l'impressione suaccennata, ma soprattutto perché questo titolo è più congruente con le collezioni canoniche orientali e rispecchia la considerazione nella quale sono tenuti i "sacri canones"»; anzi, a questo il vice presidente della PCCICOR aveva aggiunto che «l'*Inscriptio* proposta, invece di indicare in modo concettuale e nozionale (*Codex Iuris Canonici Orientalis*) il contenuto del Codice, pareva esprimere tale contenuto, in linea con la tradizione orientale e conciliare, in maniera piuttosto positiva e oggettiva con espresso riferimento all'oggetto concreto del Codice (*Canones*) e al suo soggetto preciso, completo e vivo (*Ecclesiarum Orientalium*)»²⁴. Dopo lunghe discussioni nell'Assemblea plenaria dei membri della PCCICOR (3-14 novembre 1988), la questione fu sottoposta a votazione con il seguente risultato: su 27 votanti, 21 si sono pronunciati a favore dell'iscrizione *Codex canonum Ecclesiarum Orientalium*²⁵. La stessa costituzione apostolica di promulgazione del CCEO inizia con le parole «i sacri canoni», intendendo collocare la nuova normativa canonica nella linea della disciplina antica delle Chiese orientali, ossia dei sacri canoni «che, come vuole la tradizione, sono stati emanati dai gloriosi apostoli e dai «sei santi e universali sinodi e da quei concili che si sono riuniti localmente», nonché «dai santi padri»²⁶. Anzi, il c. 1 del setti-

²⁴ *Nuntia*, 29 (1989) 31.

²⁵ Cf. *Nuntia*, 29 (1989) 34.

²⁶ *EV*, 12/507-508.

mo concilio ecumenico di Nicea II (787), a cui fa riferimento la suddetta costituzione apostolica, afferma che gli autori dei sacri canoni sono «illuminati da un solo e medesimo Spirito» e hanno stabilito «le cose che sono vantaggiose per noi»²⁷. Il nuovo titolo indica non solo l'intento del legislatore di evitare l'impressione che il Codice orientale sia un'appendice al CIC latino, ma soprattutto che questo nuovo titolo, in sostanza già proposto dal card. Sincero, presidente della precedente Commissione della codificazione orientale, nel 1932, «è più congruente con le collezioni canoniche orientali e rispecchia la considerazione nella quale sono tenuti i "sacri canones"»²⁸.

C. *Aspetti teologici dell'ordine sistematico del CCEO*

Il CCEO è articolato in 30 «TITOLI», invece dell'ordine sistematico in «Libri» del CIC.

Il *CIC* del 1917 comprendeva i seguenti cinque Libri: a) *Normae generales*; b) *De personis*; c) *De rebus*; d) *De processibus*; e) *De delictis et poenis*. Il *CIC* del 1983 comprende i seguenti sette Libri: a) *De normis generalibus*; b) *De populo Dei*; c) *De Ecclesiae munere docendi*; d) *De Ecclesiae munere sanctificandi*; e) *De bonis Ecclesiae temporalibus*; f) *De sanctionibus in Ecclesia*; g) *De processibus*.

«La scelta del sistema di codificazione secondo Titoli anziché Libri si fonda su un prolungato studio risalente all'inizio dei lavori della codificazione orientale, cioè al 1929. Questo sistema è stato da sempre

²⁷ Cf. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Ed. Dehoniane, Bologna 1991, 138-139.

²⁸ *Nuntia*, 28 (1989) 13.

considerato uno dei maggiori segni della volontà della Santa Sede, ribadita anche recentemente più volte da Sua Santità Giovanni Paolo II, di rispettare davvero la specificità delle tradizioni orientali, tra le quali vi è anche quella espressa nella struttura delle loro "collectiones canonum"²⁹.

Infatti, tale ordine si era già concretizzato col dividere il «Codex Iuris Canonici Orientalis» (CICO) del 1945, rimasto negli archivi della Commissione³⁰, in 24 Titoli resi di pubblica ragione nel 1979³¹. Inizialmente, i tre cardinali che dal 27 aprile 1929 costituivano il «Consiglio di presidenza» della codificazione orientale decisero che «per la distribuzione della materia nel preparare i canoni, si seguirà la divisione del Codice latino in cinque libri». Il Papa Pio XI diede una direttiva alquanto diversa, cioè che la questione era: «da riproporsi e riesaminarsi nello studio di avviamento»³². Anzi, i cardinali membri della «Commissione cardinalizia per gli studi preparatori della codificazione orientale», nella loro riunione del 24 febbraio 1930, convennero sulla seguente decisione fondamentale: «Tenere come punto di partenza che non si tratta di comporre un Codice per la Chiesa orientale distinto e separato dal Codice per la Chiesa latina, ma un solo Codice per tutta la Chiesa, nel quale si debbono tenere nel debito conto le particolarità disciplinari della Chiesa orientale»³³. Lo stesso Pontefice «non solo non accettò il "punto di partenza" deciso nella

²⁹ *Nuntia*, 28 (1989) 11.

³⁰ *Nuntia*, 1 (1975) 28.

³¹ *Nuntia*, 9 (1979) 91-92.

³² *Nuntia*, 26 (1988) 20.

³³ *Nuntia*, 26 (1988) 21.

riunione Plenaria dei membri della "Commissione cardinalizia per gli studi preparatori della codificazione orientale", ma perfino espresse forti riserve nell'accordare che si seguisse il *CIC* nella elaborazione dell'intera materia³⁴. Anzi il Pontefice ribadiva che è «assolutamente necessario togliere ogni ombra di latinizzazione e, per quanto si può, evitare ciò che può offrire il destro a falsa interpretazione, che un inizio con pregiudizi non porterebbe a buon esito»³⁵.

È da notare che nessuna delle numerose osservazioni fatte dall'Episcopato orientale e da tutti gli Organi di consultazione discordava con l'ordine sistematico tematico basato sulla divisione della materia in Titoli. Dopo la costituzione, il 10 giugno 1972, della «Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico orientale» (PCCICOR), e l'avvio dei lavori di revisione, si è posto il problema riguardante l'ordinamento sistematico da dare al futuro Codice, questione già lungamente ed ampiamente trattata e dibattuta dalle due precedenti Commissioni del 1929 e del 1935. Il nuovo dibattito nella PCCICOR riguardava soprattutto la questione, se seguire o meno per il *CICO* la linea già approvata dalla precedente Commissione e cioè che esso venisse sistematicamente ordinato secondo l'ordine sistematico del Codice latino. Da questo nuovo dibattito emerse chiaramente che «l'unico motivo che potrebbe giustificare in qualche modo l'adozione della divisione in 7 libri del *CIC* anche per il *CICO*, quello di natura "didattica", mirava ad un più facile paragone tra il *CIC* e il *CICO*. Ma anche questo si rivela ad ogni modo assai relativo. In-

³⁴ *Nuntia*, 26 (1988) 21.

³⁵ *Nuntia*, 26 (1988) 21.

fatti nel *CICO* intere sezioni anche di grande mole (p.e. *De Ecclesiis patriarchalibus*) non hanno corrispondenza nel *CIC* e la stessa natura di Codice comune a tutte le Chiese orientali esige che esso non contenga leggi appartenenti allo *ius particolare* valide per una sola Chiesa *sui iuris* come quella latina. Pertanto la diversità di numerazione dei canoni e le sezioni nuove rendono il paragone tra i due Codici comunque di una certa difficoltà, del resto facilmente superabile, e per i veri conoscitori di entrambi i Codici praticamente inesistente. Tutto sommato prevalse l'opinione che non si dovesse recedere dalle decisioni prese dalla precedente Commissione, del resto più volte approvate dal Santo Padre, riguardo all'ordinamento sistematico in titoli anziché in libri»³⁶.

Dopo il lungo dibattito la PCCICOR giunse alla seguente decisione: «Placuit enim in triginta fere titulos ordinationem futuri Codicis disponere. Quae ordinatio, iam non ob historicas rationes, similitudinis nempe cum Nomocanonibus aliisque orientalium canonicis collectionibus gratia, proponitur, sed magis et iterum ob perspicuitatem talis ordinationis facilitatemque consultationis Codicis, ad quod multum conferre videtur, ac praeterea ob necessitatem vitandi quominus, quantum par est, controversiae fere inextricabiles exoriantur, si quaeratur utrum Codici orientali consentaneae sint necne divisiones in "personas, res, et actiones" vel in "tria munera Ecclesiae", vel in "fidem, sacramenta, hierarchiam" vel in alia huiusmodi»³⁷.

Per le suddette ragioni il *CCEO* ha seguito le

³⁶ *Nuntia*, 26 (1988) 94.

³⁷ *Nuntia*, 26 (1988) 97.

classiche collezioni canoniche bizantine, come il *Synagma* di Giovanni Scolastico, patriarca di Costantinopoli (565-577), diviso in 50 Titoli, e il *Nomocanon di XIV Titoli* (889) attribuito al patriarca Fozio. Tuttavia nell'articolare la materia il *CCEO* non segue le codificazioni antiche neppure quella precedente promulgata da Pio XII con i quattro *Motu Proprio* (1949-1957). Nel *CCEO*, perciò, per «Titoli» non si intende «Capitoli» neppure una semplice intitolazione degli argomenti trattati, bensì unità di tematiche in un ordine teologicamente coerente, logico e sistematico³⁸.

L'ordine sistematico del *CCEO* ha seguito propri criteri teologici, come appare anzitutto dall'inserimento dei canoni su «I fedeli cristiani e tutti i loro diritti e doveri» come primo Titolo, dopo i 6 canoni preliminari. La ragione è «per mettere in risalto prima di ogni altro *ius*, i diritti comuni dei battezzati»³⁹, lasciando ai due ultimi Titoli le sezioni circa le norme generali di diritto (le leggi ecclesiastiche, la consuetudine, gli atti amministrativi, la procedura nell'emanare decreti extragiudiziali, l'esecuzione degli atti amministrativi, i rescritti, i privilegi, le dispense, la prescrizione e il computo del tempo), in quanto necessario sussidio per il funzionamento delle varie istituzioni e funzioni ecclesiastiche. Inoltre, «in oriente non sembra del tutto conforme, se il Codice inizi da queste norme generali piuttosto che dai canoni che dal diritto divino o dalle legittime tradizioni dell'oriente riguardano la costituzione gerarchica delle Chiese»⁴⁰. Prima

³⁸ Cf. G. NEDUNGATT, *Presentazione del Codice*, in *EV* 12/ 897.

³⁹ *Nuntia*, 26 (1988) 99.

⁴⁰ *Relatio de statu laborum Commissionis in synodo episcoporum* (16 oct. 1980) *proposita*, in *Nuntia* 11 (1980) 85.

ancora di trattare della suprema autorità della Chiesa, il Titolo II tratta delle Chiese *sui iuris* e dei Riti, per sottolineare il principio dell'autonomia, sebbene relativa, delle Chiese orientali e la conservazione delle loro sacre tradizioni.

Il CCEO è diviso, perciò, in 30 Titoli e comprende 1546 canoni, articolati nel modo seguente:

Canoni preliminari

Titolo I: I fedeli cristiani e tutti i loro diritti e doveri.

Titolo II: Le Chiese *sui iuris* e i Riti.

Titolo III: La suprema autorità della Chiesa.

Titolo IV: Le Chiese patriarcali.

Titolo V: Le Chiese arcivescovili maggiori.

Titolo VI: Le Chiese metropolitane e tutte le altre Chiese *sui iuris*.

Titolo VII: Le eparchie e i vescovi eparchiali (diocesi).

Titolo VIII: Gli Esarcati e gli esarchi.

Titolo IX: Le assemblee dei Gerarchi di diverse Chiese *sui iuris*.

Titolo X: I chierici.

Titolo XI: I laici.

Titolo XII: I monaci e tutti gli altri religiosi e membri degli istituti di vita consacrata.

Titolo XIII: Le associazioni dei fedeli cristiani.

Titolo XIV: L'evangelizzazione delle genti.

Titolo XV: Il magistero ecclesiastico.

Titolo XVI: Il culto divino e specialmente i sacramenti.

Titolo XVII: I battezzati acattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica.

Titolo XVIII: L'ecumenismo cioè la promozione dell'unità dei cristiani.

Titolo XIX: Le persone e gli atti giudiziari.

Titolo XX: Gli uffici.

Titolo XXI: La potestà di governo.

Titolo XXII: Ricorsi contro i decreti amministrativi.

Titolo XXIII: I beni della Chiesa.

Titolo XXIV: I giudizi in genere.

Titolo XXV: Il giudizio contenzioso.

Titolo XXVI: Alcuni processi speciali.

Titolo XXVII: Le sanzioni penali nella Chiesa.

Titolo XXVIII: La procedura nell'infliggere le pene.

Titolo XXIX: La legge, le consuetudini e gli atti amministrativi.

Titolo XXX: La prescrizione e il computo del tempo.

Particolarmente sottolineata nel *CCEO* è la dimensione pneumatologica ossia l'opera dello Spirito Santo nella vita della Chiesa: È dallo Spirito Santo che i catecumeni sono mossi per essere incorporati alla Chiesa (c. 9, § 1); nello Spirito Santo il popolo di Dio, che costituisce l'eparchia (la diocesi), è riunito (c. 177, § 1), per mezzo dello Spirito Santo viene suscitata la vocazione del Signore ai ministeri sacri (c. 329, § 1, 1°); nello Spirito Santo coloro che aspirano ai sacri ministeri sono formati a coltivare un'intima familiarità con Cristo (c. 346, § 1); sotto l'azione dello Spirito Santo i fedeli cristiani seguono più da vicino Cristo nello stato religioso (c. 410); dallo Spirito Santo sono affidati alla Chiesa nuovi doni della vita consacrata, che i Patriarchi e i Vescovi devono procurare di discernere (c. 571); nello Spirito Santo la Chiesa si riconosce tutta missionaria (c. 584, § 1); con l'assistenza dello Spirito Santo la Chiesa custodisce santa-

mente la verità rivelata, la scruta profondamente, la annuncia e la espone fedelmente (c. 595, § 1); in virtù dello Spirito Santo la Chiesa celebra e amministra i sacramenti, santificando gli uomini (c. 667); per mezzo del lavacro dell'acqua naturale e con l'invocazione del nome di Dio Padre e del Figlio e dello Spirito Santo si celebra il battesimo (c. 675, § 1); col sigillo del dono dello Spirito Santo il battezzato è unto nella crismazione del Santo Myron (confermazione) (c. 692); in forza dello Spirito Santo, nella Divina Liturgia, si perpetua ciò che lo stesso Signore Gesù Cristo ha fatto nell'ultima cena (c. 698); dallo Spirito Santo i fedeli cristiani sono condotti al sacramento della penitenza (c. 718); in virtù dell'opera dello Spirito Santo i chierici ricevono la sacra ordinazione e vengono costituiti ministri sacri (cc. 323, § 1; 743); dalla grazia dello Spirito Santo viene suscitata l'attività ecumenica (c. 902); nella misura in cui risponde all'attività dello Spirito Santo che una consuetudine della comunità cristiana può ottenere nel corpo ecclesiale forza di diritto (c. 1506, § 1).

Il Titolo XVI porta l'iscrizione: «Il culto divino e specialmente i sacramenti», includendo così i sacramenti nel culto divino; «praecipua ratio est necessitas sese conformandi orientalium menti quae considerat Sacramenta, maxime Eucharisticum Sacrificium, adaequate a Cultu divino distingui non posse»⁴¹.

Il Titolo XVII porta l'iscrizione: «I battezzati acattolici che convergono alla piena comunione con la Chiesa cattolica». È da notare che il nuovo *CIC* non comprende un titolo speciale su questo tema. La ragione per cui si è inserito un Titolo simile nel *CCEO* è

⁴¹ *Nuntia*, 10 (1980) 4; cf. anche *Nuntia* 15 (1982) 6.

che «iam inde a primordiis, usque ad nostra tempora, sacrorum canonum orientales collectiones nonnulla praescripta de baptizatis non catholicis ad Ecclesiam redeuntibus continuisse, quae, si in pluribus obsoleta sunt, id saltem manifestant quantopere hic titulus traditione congruat»⁴². Questo titolo in un primo progetto del *CICO*, formulato in linea provvisoria nei giorni 20-21 febbraio 1980, veniva inserito immediatamente prima del Titolo «L'evangelizzazione delle genti», ma fu in seguito trasferito immediatamente dopo il Titolo «Il culto divino e specialmente i sacramenti», con la speranza che «mediante hac ordinatione systematica titulorum, suspicio cuiuscumque illegitimi "proselytismi", ut dicitur, vitetur atque ea quae de baptizatis non catholicis ad plenitudinem communionis catholicae convenientibus statuuntur cum activitate missionali Ecclesiae *inter gentes* non aequentur aut confundantur»⁴³.

Il Titolo XVIII tratta de «L'ecumenismo cioè la promozione dell'unità dei cristiani» (cc. 902-908)⁴⁴.

⁴² *Nuntia*, 12 (1981) 12; cf. anche D. SALACHAS, *La legislazione della Chiesa antica a proposito delle diverse categorie di eretici*, in *Nicolaus* 2 (1982) 315-347.

⁴³ *Nuntia*, 12 (1981) 4; 26 (1988) 95.

⁴⁴ Cf. SEGRETARIATO PER L'UNIONE DEI CRISTIANI, *Aspects œcuméniques du nouveau Code de Droit Canon*, in *Service d'information*, 60 (1986) I-II, 58-77; D. SALACHAS, *L'Ecumenismo nello Schema del Codice di diritto canonico orientale*, in *Apollinaris*, 61 (1988) 205-227; ID., *The ecumenical Significance of the New Code*, in AA.Vv., *The Code of Canons of the Eastern Churches*, (Ed. Jose Chiramel-Kuriakose Bharanikulangara), Alwaye - India, 1992, 258-267; C.G. FÜRST, *Ökumenismus in Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Scientia canonum*, München 1991, 415-428; ID., *L'Ecumenismo nel progetto del codice di diritto canonico orientale*, in AA.Vv., *Portare Cristo all'Uomo* (Roma 1986) 227-233; P. VISCUSO, *Orthodox-Catholic Unity and the Revi-*

La costituzione apostolica «Sacri canones» illustra le norme di questo Titolo: «Per quanto riguarda il problema generale del movimento ecumenico, suscitato dallo Spirito Santo al fine di rendere perfetta l'unità di tutta la Chiesa di Cristo, il nuovo codice non solo non crea il minimo ostacolo, ma è piuttosto di grande giovamento. Infatti questo codice tutela lo stesso diritto fondamentale della persona umana, cioè di professare la fede ciascuno nel proprio rito generalmente attinto dal seno stesso della madre, che è la regola di ogni "ecumenismo", e non tralascia nulla perché le Chiese orientali cattoliche, adempiendo nella tranquillità dell'ordine le aspirazioni del concilio Vaticano II, "fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la funzione loro affidata" (OE 1)»⁴⁵. Perciò le norme del Titolo XVIII sono formulate conformemente al Decreto del Vaticano II sull'Ecumenismo e al dettato del Decreto OE 24, che stabilisce: «Alle Chiese orientali che sono in comunione con la Sede Apostolica Romana compete lo speciale compito di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto sull'ecumenismo». Infatti, uno dei «principi direttivi per la revisione del Codice di diritto orientale», approvati dalla prima Plenaria della PCCICOR, il 18-23 marzo 1974⁴⁶, era quello del «carattere ecumenico del CICO». Avendo presente questo carattere ecumenico, i consultori della Commissione «in nonnullos titulos schematum normas introduxerunt in quibus expresse de obligationibus oecu-

sed Code of Eastern Canon Law, in *Journal of Ecumenical Studies* 27 (1990) 108-115.

⁴⁵ EV, 12/512.

⁴⁶ *Nuntia*, 3 (1976) 3-10.

menismum fovendi agitur. Imo, nullum schema elaboratum est, praetermissa "oecumenica dimensione" vel sine Orthodoxorum disciplinae consideratione. Ipsi Orthodoxi, in quibusdam a studiis Coetibus, utpote "observatores" advocati, de hac disciplina spiritu vere oecumenico relationes faciebant»⁴⁷. Oltre tutto ciò, la PCCICOR ha creduto opportuno aggiungere un Titolo specifico, anche se breve, nel Codice orientale per mettere in atto quel «peculiare ufficio (degli orientali cattolici) di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali» (OE 24). Per di più, nella relazione della Commissione sul Titolo dedicato all'Ecumenismo si nota che il carattere ecumenico di questo Codice deve apparire chiaramente, mentre è da eliminare ogni sospetto circa la mentalità del Codice, le cui disposizioni giuridiche come anche quelle del Decreto conciliare sulle Chiese orientali cattoliche sono stabilite «per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate convengano nella pienezza della comunione» (OE 30)⁴⁸.

(*Continuabitur*)

DIMITRI SALACHAS

⁴⁷ *Nuntia*, 12 (1981) 13.

⁴⁸ Cf. *Nuntia*, 12 (1981) 13-14.